

COMITATO PER I PROBLEMI DEGLI ENTI E DEI BENI ECCLESIASTICI

Roma, 30 giugno 1987

**Circolare n. 15**

**1. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.**

Il termine prescritto per l'iscrizione dalla disposizione dell'art. 6, comma primo, della legge n. 222, è spirato il 3 giugno scorso, come è noto, senza che da parte del Governo Italiano si sia provveduto alla proroga insistentemente e autorevolmente richiesta.

L'autorità ecclesiastica, anche al più alto livello, non ha mancato di rinnovare doverosa segnalazione del grave disagio che tale ritardo sta provocando sia nelle curie diocesane che presso gli istituti religiosi.

Per quanto si sa, il Governo intende procedere per via non amministrativa (circolare), ma legislativa, presentando un disegno di legge di un unico articolo al nuovo Parlamento, con la previsione di una rapida approvazione; il termine verrebbe prorogato di sei mesi.

La precarietà complessiva della situazione politico-istituzionale di questi ultimi mesi spiega probabilmente la denunciata lentezza nel provvedere da parte governativa e parlamentare; ci si augura che, convocate le nuove Camere, tutto possa procedere più speditamente, e ci si impegna, ovviamente, alla tempestiva comunicazione del provvedimento non appena sarà approvato.

Intanto, come è già stato ricordato, è sempre possibile procedere all'iscrizione da parte degli enti che ancora non l'avessero fatto; resta ferma inoltre per gli enti non iscritti la sanzione prevista dal richiamato art. 6, ultimo comma, e cioè l'impossibilità di concludere negozi giuridici se non previa iscrizione nel registro predetto.

**2. Trascrizioni nei registri immobiliari relative ai beni che sono stati oggetto di trasferimento o di ritrasferimento in forza degli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 222.**

Da diverse parti sono state segnalate difficoltà fraposte dai Conservatori dei registri immobiliari in relazione alle richieste di trascrizione presentate secondo gli orientamenti dati nella circolare n. 14. In particolare, da parte di taluni uffici si esige la indicazione dettagliata dei singoli beni di proprietà degli ex benefi-

ci in sede di richiesta di trascrizione contro gli enti ex beneficiari e a favore dell'Istituto diocesano.

Il Comitato ritiene che gli orientamenti dati mantengano in pieno la loro validità, e perciò si è premurato di prendere contatto con i Ministeri interessati (quello delle Finanze e quello di Grazia e Giustizia) al fine di ottenere l'emanazione di opportune istruzioni agli uffici periferici.

Si avrà cura di segnalare le iniziative eventualmente prese dalle autorità ministeriali al riguardo.

### 3. La condizione giuridica delle confraternite.

La condizione giuridica delle confraternite nell'ordinamento civile è diversa secondo il tempo della loro erezione.

Le confraternite erette dopo il 7 giugno 1929 sono considerate una specie del genere associazioni di fedeli: ad esse si applicano le norme generali in materia di "associazioni di fedeli".

Le confraternite esistenti alla data del 7 giugno 1929 possono trovarsi in due condizioni giuridiche ben diverse:

- 1) le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, **riconosciuto formalmente con decreto del Capo dello Stato** ai sensi dell'art. 77 R.D. 2.12.1929, n. 2262, sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, soggetti per l'amministrazione al Vescovo diocesano;
- 2) le confraternite per le quali **non** è stato formalmente accertato il fine di culto sono disciplinate dalla legge dello Stato (legge 17.7.1890, n.6972 e successive modificazioni); in quest'ultima categoria può effettuarsi un'ulteriore distinzione in base all'attività **di fatto** svolta:
  - 2a) le confraternite per le quali è stato accertato con decreto il fine prevalente di beneficenza o che svolgono attività prevalente di beneficenza sono per questa ragione equiparate alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), soggette per l'amministrazione al controllo della Regione, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda l'attività di culto;
  - 2b) le confraternite che svolgono attività esclusive o prevalenti di culto, **per le quali non sia stato ancora emanato il decreto** previsto dal primo comma dell'art. 77 R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262: per queste l'art. 71 della legge 222/85 prevede che restano in vigore le disposizioni del medesimo art. 77 (tale norma infatti non disponeva alcun termine per la sua applicazione ed è tuttora applicabile): "l'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto d'intesa con l'autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. Sino all'approvazione suddetta, tutte indistinta-

mente le confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell'art. 52" (art. 52 capoverso: "Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto").

#### A). Confraternite aventi scopo di culto riconosciuto con decreto

- I. Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto riconosciuto formalmente con decreto del Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 77 R.D. 2.12.1929, n. 2262, sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e come tali devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 6 della legge n. 222/85.

Si rammenta che, per la iscrizione delle confraternite, la domanda al Presidente del Tribunale deve essere corredata dall'attestazione del versamento di £. 41.000 e dai seguenti allegati:

- 1) copia autentica in bollo del decreto di riconoscimento formale del fine di culto ovvero della pagina della Gazzetta Ufficiale che lo riporta;
- 2) certificazione della legale rappresentanza, rilasciata dalla Curia Vescovile in bollo (cf. Allegato n. 1);
- 3) statuto ovvero attestato sostitutivo dello statuto rilasciato dalla Curia Vescovile in bollo (cf. Allegato n. 2).

- II. In relazione al terzo allegato si ricorda che lo statuto va depositato nella versione integrale soltanto se sia stato formalmente approvato con decreto del Capo dello Stato. In caso contrario (che è il più frequente, poichè il decreto del riconoscimento formale dei fini non comporta approvazione formale dello statuto) va depositato l'attestato sostitutivo dello statuto.

Il termine "attestato sostitutivo dello statuto" non deve indurre in errore: l'attestato è stato previsto dall'art. 15 del Regolamento di esecuzione della legge n. 222, emanato in data 13 febbraio 1987, come sostitutivo dello statuto nella posizione presso la Cancelleria del Tribunale, ma **non sostituisce l'esistenza** di uno statuto, anzi la presuppone. Il Vescovo, prima di rilasciare un attestato ai sensi del citato art. 15, deve verificare che esista uno statuto vigente debitamente approvato e conforme alle disposizioni del nuovo codice di diritto canonico. Nel caso che lo statuto sia irreperibile egli dovrà redigere e approvare un nuovo statuto. Nel caso che lo statuto antico sia caduto in desuetudine, perchè contiene norme ormai superate, egli potrà o redigere e approvare un nuovo statuto ovvero (se per motivi tradizionali sia preferibile conservare il testo antico) apportare alcune modifiche statutarie al fine di precisare gli elementi essenziali che dovranno poi essere riportati nell'attestato sostitutivo dello statuto.

Si fa presente che il modello di attestato preparato (All. B) va adattato al caso singolo: può essere infatti che alcune confraternite abbiano più di tre organi o che abbiano modalità di elezione o nomina agli uffici diverse e più complesse.

- III. Molti chiedono che cosa si debba fare nel caso di una confraternita, avente scopo di culto riconosciuto con decreto, che non svolga da tempo nessuna attività per totale mancanza di soci ovvero nel caso che svolga una attività irrilevante e non riesca ad esprimere un governo stabile, perchè i soci sono ormai pochi e non si radunano che per la festa annuale.

Il codice di diritto canonico prevede che una persona giuridica continua ad esistere, anche dopo la cessazione di ogni attività: "La persona giuridica per sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni" (cfr. can. 120, §1).

In relazione alle ipotesi anzidette il Vescovo dovrà per prima cosa nominare un commissario straordinario che in suo nome diriga temporaneamente la Confraternita, a norma del can. 318, §1, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in sostituzione degli organi associativi. Il Vescovo potrà opportunamente scegliere, per tale ufficio, il parroco competente per territorio, o la persona che di fatto ha seguito e amministrato la confraternita in tempi recenti, o l'economista diocesano. La nomina del commissario, inevitabile nel caso di mancanza assoluta di soci, è pure necessaria e motivata quando i soci rimasti (che a norma del can. 120, §2 sono portatori dei diritti della confraternita) non hanno potuto far funzionare gli organi associativi secondo le norme statutarie.

- IV. A questo momento occorre scegliere fra tre possibili soluzioni: a) ricostituzione della confraternita; b) soppressione della medesima; c) conservazione in previsione di una futura ricostituzione.

La scelta è di carattere eminentemente pastorale e dovrà essere adeguatamente motivata e ponderata.

La **ricostituzione** della confraternita è di per sé preferibile, se sussistono le condizioni pastorali necessarie: a) la seria volontà di alcuni fedeli di dare vita alle attività associative; b) la possibilità dei sacerdoti di curare la formazione spirituale dei soci; c) la proposta di attività adeguate alle attuali necessità della Chiesa, ancorchè saltuarie (esempio di ragione sufficiente di ricostituzione potrebbe essere la ripresa della devozione al Santo Patrono con particolare riguardo all'organizzazione della festa annuale in suo onore secondo un rinnovato spirito liturgico ovvero l'organizzazione di un'attività caritativa interparrocchiale).

La **soppressione** di una confraternita è giustificata e opportuna quando non vi sia nessuna possibilità di ricostituzione in futuro e neppure si preveda la possibilità di trasferirla in altra parrocchia della diocesi, ove potrebbe essere ricostituita; quando inoltre nella diocesi vi siano altre confraternite aventi fine di culto riconosciuto con decreto "in stato di quiescenza", che potrebbero essere ricostituite in caso di richiesta da parte dei fedeli. Si ricorda che secondo l'attuale normativa concordataria le eventuali confraternite di nuova costituzione non possono più essere civilmente riconosciute come enti ecclesiastici, se non in casi particolari (cf. art. 9 legge 222/85).

La **conservazione** di una confraternita in previsione di una futura ricostituzione si legittima soltanto quando la prospettiva di una ricostituzione in tempi ragionevoli sia oggettivamente fondata; non sembrano sufficienti per questa scelta motivi di mera tradizione o di affezione nostalgica o di "patriottismo" locale. Il criterio deve essere correttamente pastorale, non dimenticando che la "ratio" della recente riforma concordataria è stata, tra l'altro, quella di realizzare una giusta semplificazione nella "selva" degli enti ecclesiastici e di riportare a una corretta rispondenza tra effettivo sostrato canonico e riconoscimento civile.

V. Nell'ipotesi di **ricostituzione** di una confraternita giuridicamente esistente e avente scopo di culto riconosciuto con decreto occorre procedere nel seguente modo:

- 1) il commissario sottopone all'approvazione del Vescovo uno statuto conforme alle disposizioni del nuovo codice di diritto canonico;
- 2) il commissario provvede a iscrivere la confraternita nel registro delle persone giuridiche, esibendo un attestato della curia diocesana che ne dichiara la qualità di legale rappresentante della medesima;
- 3) il commissario delibera l'ammissione di nuovi soci, in numero almeno sufficiente per ricoprire gli uffici previsti dallo statuto;
- 4) il commissario convoca l'assemblea generale dei confratelli per procedere all'elezione degli ufficiali della confraternita;
- 5) il commissario, terminata l'elezione, invia i risultati al Vescovo chiedendo che confermi l'elezione del Moderatore ai sensi del can. 317 (ed eventualmente di tutto il Consiglio) e che accetti le sue dimissioni da commissario. Dopo la conferma del Vescovo entrano in funzione gli organi associativi in sostituzione del commissario; entro 15 giorni si deve provvedere alla variazione della legale rappresentanza nel registro delle persone giuridiche.

VI. Nell'ipotesi di **soppressione** di una confraternita occorre procedere nel seguente modo:

- 1) il commissario sottopone all'approvazione del Vescovo uno statuto conforme alle disposizioni del nuovo codice di diritto canonico;

2) il commissario provvede a iscrivere la confraternita nel registro delle persone giuridiche, esibendo un attestato della curia diocesana che ne dichiara la qualità di legale rappresentante della medesima;

3) il commissario chiede al Vescovo di fare un decreto di soppressione;

4) il Vescovo decreta la soppressione della confraternita a norma del can. 320 e la devoluzione del patrimonio ad altro ente ecclesiastico. Nel caso che non vi sia patrimonio immobiliare, nel decreto si faccia menzione di questa circostanza.

5) Il Vescovo "trasmette il provvedimento al Ministro dell'Interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione" del provvedimento nel registro delle persone giuridiche "e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso" (cfr. art. 20 legge 222/85); si ricordi che la stessa norma dispone che la devoluzione deve far "salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie": se non vi osta qualcuno di questi elementi, è perciò possibile che la devoluzione avvenga in favore della parrocchia o della diocesi, le quali saranno ovviamente tenute all'adempimento degli eventuali oneri di cui i beni fossero gravati;

6) il rappresentante legale dell'ente cui sono devoluti i beni della confraternita soppressa fa regolare domanda per ottenere l'autorizzazione civile ad acquisirli e provvede poi a chiedere la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale (questi adempimenti, a differenza di quelli relativi alle parrocchie, non sono esenti: comportano il pagamento delle tasse ipo-catastali, pari al 2% del valore degli immobili).

VII. Nell'ipotesi di **conservazione** di una confraternita in previsione di una futura ricostituzione è necessario che il Commissario provveda a chiedere l'approvazione di uno statuto conforme alle disposizioni del nuovo codice e a iscrivere la confraternita nel registro delle persone giuridiche.

#### **B) Confraternite aventi fine di assistenza e beneficenza**

Le confraternite aventi fine di assistenza e beneficenza sono regolate attualmente come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e soggette, per l'amministrazione, al controllo della Regione; esse dipendono dall'Ordinario solo per quanto riguarda l'esercizio del culto. Può essere che nella leggequadro di riforma dell'assistenza il Legislatore italiano introduca innovazioni significative al riguardo; ma per ora la disciplina è quella richiamata.

La dichiarazione formale del fine di assistenza e beneficenza si può evincere o da un decreto del Capo dello Stato con cui è stato dichiarato formalmente tale fine o anche da un decreto di approvazione dello statuto ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Si può verificare il caso, piuttosto eccezionale, che una confraternita, qualificata a suo tempo IPAB, col tempo abbia tralasciato le sue attività assistenziali per vari motivi (es. per insufficienza di redditi) e attualmente abbia esclusivamente attività di religione e di culto, quali sono ben precisate nell'art. 16, comma primo della legge 222/85.

In tale caso la confraternita può ancora chiedere il riconoscimento del fine prevalente di culto ai sensi dell'art. 71 della legge 222/85. Bisogna tuttavia tenere presente che tale riconoscimento comporta la trasformazione dell'ente da IPAB a ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, e che la domanda può essere inoltrata al Ministero dell'Interno soltanto previo nulla osta della Regione; l'ente, infatti, nel momento in cui presenta la domanda - e fino alla emissione del decreto di riconoscimento del fine di culto - è una IPAB soggetta al controllo della Regione.

Nell'ipotesi predetta occorre procedere nel seguente modo:

- 1) l'assemblea della confraternita, dopo opportuna intesa con l'autorità ecclesiastica, delibera di chiedere il riconoscimento del fine prevalente di culto, portando tutte le note storiche e le motivazioni che giustificano tale richiesta, e dà mandato al Presidente di presentare domanda al Ministro dell'Interno;
- 2) la confraternita invia la delibera al Comitato Regionale di Controllo per avere il nulla osta;
- 3) il legale rappresentante rivolge domanda al Ministro dell'Interno per il riconoscimento del fine, allegando, oltre la documentazione, anche la delibera con il nulla osta del CO.RE.CO. e l'assenso del Vescovo diocesano.

### **C) Confraternite aventi fine di culto non riconosciuto formalmente**

La dottrina è divisa circa la natura delle confraternite che si trovano in tale situazione: esse di fatto sono restate per quasi cento anni alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica agendo come enti della Chiesa, ma non hanno ancora avuto la qualifica formale di enti ecclesiastici.

Non avendo tale qualifica, esse **non** possono attualmente essere iscritte nel registro delle persone giuridiche; **né è possibile chiedere l'attestato di personalità civile per antico possesso di stato** (cf. art. 15 Regolamento).

Non è agevole allo stato attuale delle cose dare indicazioni circa le procedure da seguire in vista delle due determinazioni che in questi casi potrebbero essere prese:

- a) domanda di riconoscimento del fine prevalente di culto ai sensi dell'art. 71 della legge n. 222/1985 e dell'art. 77 del R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262;

- b) soppressione della confraternita con decreto del Vescovo e devoluzione degli eventuali beni da questa posseduti ad altro ente.

L'art. 77 sopra richiamato afferma che "l'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto di intesa con l'autorità ecclesiastica". Siamo in contatto con le autorità ministeriali per chiarire il significato dell'espressione "d'intesa", alla luce della nuova disciplina degli enti ecclesiastici introdotta dalla recente revisione concordataria.

Per favorire l'elaborazione di indirizzi puntuali, utili a risolvere le complesse fattispecie di cui si ha talora notizia, si rende necessaria una più precisa conoscenza della situazione complessiva.

Siamo perciò a chiedere ai Vescovi interessati di voler compilare le schede allegate **entro il 31 ottobre 1987** (cf. Allegato n. 3).

Raccolti i dati che verranno segnalati, sarà più agevole intervenire per la definizione delle suddette procedure. Il Comitato potrebbe poi offrirsi, continuando un servizio già utilmente sperimentato per benefici, parrocchie e diocesi, come punto di riferimento per l'inoltro delle pratiche relative, soprattutto se si potrà ottenere dall'autorità civile di formulare elenchi delle confraternite in questione diocesi per diocesi.

Molti chiedono come devono agire queste confraternite nel tempo che intercorre fino al riconoscimento formale dei fini. La risposta ovvia a tale quesito è che le confraternite nel frattempo **non** pongano nessun atto di straordinaria amministrazione. Infatti: a) non possono agire come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti perchè non sono tali e perchè non sono iscritte nel registro delle persone giuridiche né lo possono essere; b) non possono agire come IPAB perchè non hanno mai presentato le delibere e i bilanci alla Regione e perciò la Regione non darebbe il nulla osta; né d'altra parte ha senso che un ente che si ritiene ecclesiastico presenti le delibere alla Regione. Queste Confraternite potranno tuttavia svolgere la loro attività e porre atti di ordinaria amministrazione come hanno fatto sinora.

#### 4. **Periodo feriale.**

Si comunica che a motivo del periodo feriale il Comitato sospenderà la propria attività con il giorno **31 luglio** e la riprenderà a partire dal giorno **25 agosto p.v.**

**BOZZA DI ATTESTATO DI LEGALE RAPPRESENTANZA**

IL VESCOVO DELLA DIOCESI DI \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione  
della legge 20 maggio 1985, n. 222,

ATTESTA

che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_, ha come legale rappresentante \_\_\_\_\_.

BOZZA DI ATTESTATO SOSTITUTIVO DELLO STATUTO  
PER I CASI DI CUI ALL'ART. 15, COMMA QUARTO,  
DEL REGOLAMENTO

IL VESCOVO DELLA DIOCESI DI \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 15, comma quarto del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222,

ATTESTA

che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ è una associazione di fedeli regolata dalle seguenti norme:

1) Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci denominata \_\_\_\_\_, il Consiglio Direttivo denominato \_\_\_\_\_, e il Moderatore denominato \_\_\_\_\_.

2) Il Moderatore è eletto dall'Assemblea e confermato dall'Ordinario della diocesi di \_\_\_\_\_. Il mandato del Moderatore ha la durata di \_\_\_\_\_ anni.

Il Moderatore ha l'amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale dell'associazione.

3) Il Consiglio Direttivo è composto di \_\_\_\_\_ membri eletti dall'Assemblea. Il mandato del Consiglio Direttivo ha la durata di \_\_\_\_\_ anni.

Il Consiglio Direttivo (o: l'Assemblea composta di tutti i soci effettivi) ha la competenza a deliberare gli atti di straordinaria amministrazione: questi devono essere autorizzati a norma del diritto canonico.

4) L'Ordinario della diocesi di \_\_\_\_\_ può nominare in determinati casi un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente l'associazione in sostituzione degli organi associativi con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

## SCHEDE DI RILEVAZIONE

1. La compilazione delle schede che seguono rappresenta indubbiamente un onere non lieve per le diocesi interessate, ma è assolutamente necessaria per poter impostare in maniera chiara e documentata, e possibilmente risolutiva, il problema delle confraternite.

Questa stessa ragione spiega la relativa brevità dei termini fissati per la restituzione delle schede: è interesse di tutti pervenire nel più breve tempo possibile alle necessarie chiarificazioni, sia per evidenti ragioni pastorali, sia per mettere questi enti in grado di funzionare e di operare correttamente sotto il profilo giuridico, canonico e civile, ponendo fine a troppo diffuse situazioni di incertezza e di ambiguità.

2. La compilazione della **scheda A** (elenco delle Confraternite aventi scopo di culto formalmente riconosciuto con decreto del Capo dello Stato) non dovrebbe presentare particolari problemi; i dati relativi, infatti, sono certamente reperibili, perchè essi sono stati (e in ogni modo debbono essere) identificati e aggiornati in vista dell'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche.

3. La compilazione della **scheda B** (elenco delle Confraternite aventi scopo di assistenza e beneficenza formalmente riconosciuto con decreto del Capo dello Stato) non dovrebbe essere particolarmente onerosa, perchè il numero delle confraternite così configurate sembra di gran lunga inferiore rispetto alle altre esistenti.

Si tenga presente che se la Curia diocesana non possiede un elenco di detti enti, è possibile chiederlo alla Prefettura: il Vescovo ha titolo per fare tale richiesta, giacchè egli, in base alla legge, ha competenza anche su queste confraternite "per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto" (art. 71, comma primo della legge n. 222/1985).

4. La compilazione della **scheda C** (elenco delle Confraternite aventi scopo di culto non riconosciuto formalmente con decreto del Capo dello Stato) è l'adempimento più importante in ordine ai chiarimenti di tipo procedurale che si rendono necessari - come detto nella circolare n. 15 - per impostare la domanda volta a ottenere il D.P.R. di riconoscimento di detto fine e la qualificazione di ente ecclesiastico oppure per adottare l'eventuale provvedimento vescovile di soppressione.

Si prega perciò di voler compilare una scheda per ciascuna delle confraternite di questo tipo esistenti in diocesi, avendo cura di indicare i dati richiesti con la maggior precisione possibile; si lascino non riempiti gli appositi spazi soltanto nel caso di assoluta impossibilità e, quando fosse opportuno, si annotino in calce tutte le osservazioni utili per favorire più puntuali chiarimenti.

**Elenco delle Confraternite aventi scopo di culto  
formalmente riconosciute con decreto del Capo dello Stato**

1. Denominazione: \_\_\_\_\_  
(eventuale ulteriore denominazione \_\_\_\_\_)

Sede: \_\_\_\_\_

Data di erezione canonica: \_\_\_\_\_

Data del decreto di riconoscimento del fine: \_\_\_\_\_

[Esempio:

Arciconfraternita Lateranense del SS. Sacramento  
(detta anche: Arciconfraternita del SS. Sacramento nella Basilica Lateranense)  
OO186 Roma, Piazza di Porta San Giovanni, 8  
anno 1546

[Regio Decreto \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**Elenco delle Confraternite aventi scopo di assistenza e beneficenza  
formalmente riconosciuto con decreto del Capo dello Stato**

1. Denominazione: \_\_\_\_\_

(eventuale ulteriore denominazione \_\_\_\_\_)

Sede: \_\_\_\_\_

Data di erezione canonica: \_\_\_\_\_

Decreto del Capo dello Stato che riconosce il fine di assistenza e beneficenza ovvero di approvazione dello statuto: \_\_\_\_\_

**Elenco delle Confraternite aventi scopo di culto  
non riconosciuto formalmente**

(Compilare una scheda per ciascuna Confraternita)

**S C H E D A**

**Denominazione :** \_\_\_\_\_

**Sede :** \_\_\_\_\_

**Data del decreto di erezione canonica o, in ogni modo, data di costituzione**  
(se possibile esatta; altrimenti anno o almeno secolo): \_\_\_\_\_

**Soci :** frequentanti n. \_\_\_\_\_ iscritti n. \_\_\_\_\_ nessuno

**Statuto :** l'ultimo statuto è stato approvato il \_\_\_\_\_

ovvero : non è rintracciabile .....

ovvero : corrisponde allo statuto-tipo approvato dal Vescovo in  
data \_\_\_\_\_

|   | si                       | no                       |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Patrimonio :</b> possiede proprietà immobiliari . . . . .              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| è titolare di concessioni cimiteriali . . . . .                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ha una propria chiesa . . . . .   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ovvero : è ospitata in una chiesa parrocchiale o in una rettoria . .      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rendiconto degli anni 1984-85-86 :</b> approvato dal Vescovo . . . . . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| inesistente . . . . .   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Legale rappresentanza :</b> organi statutari normali . . . . .         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| commissario . . . . .   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| nessuno . . . . .   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rapporti con la Regione :</b> . . . . .                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Attività specifiche :</b> a) organizza festa patronale . . . . .       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) attività caritative . . . . .  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) cura cappella cimiteriale e suffragi . . . . .                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) dottrina cristiana . . . . .   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) altre _____  |                          |                          |